



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Decreto Presidenziale n. 05/20 del 29.04.2020

OGGETTO: Revoca dell'accordo sostitutivo del titolo concessorio Rep. n. 816/2017 del 04.08.2017 sottoscritto con le ditte CF NAUTICA di Catania Francesco, FINOCCHIARO ROSARIO e NAVIMEC S.r.l.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/01/1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, così come novellata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232;
Visto il D.M. n. 126 del 04/04/2017, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Considerato che l'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 169/2016 ha sostituito l'art. 6 della Legge 84/1994 istituendo le Autorità di Sistema Portuale;

Considerato che la circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale comprende le aree e gli specchi acquei delle ex Autorità portuali di Augusta e Catania, individuati rispettivamente dal D.M. 05 settembre 2001, dal D.M. del 06 aprile 1994 e dal D.M. 25 gennaio 2000;

Visto l'accordo sostitutivo del titolo concessorio Rep. n.816/2017 del 04.08.2017 sottoscritto con le Ditte CF NAUTICA di Catania Francesco, FINOCCHIARO ROSARIO e NAVIMEC S.r.l., relativo alla delocalizzazione delle aree assentite in altri siti di competenza di questa Autorità;

Visto il ricorso al TAR SICILIA – Sez. di Catania n.1418/2018 presentato dalla società WORLD YACHT SERVICE S.r.l. contro questa Autorità e della società NAVIMEC S.r.l. per l'annullamento:

- a) della nota datata 18 giugno 2018 prot n.4893/U/2018/SG, con cui il Segretario Generale dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale ha rigettato la richiesta di concessione della ricorrente World Yacht Service S.r.l nella zona demaniale sita presso il Piazzale Triangolare;
- b) dell'accordo sostitutivo del titolo concessorio, Rep. n 816 in data 4 agosto 2017 limitatamente all'art.3, con cui l'AdSP del Mare di Sicilia Orientale ha offerto alla società contro interessata NAVIMEC S.r.l., che ha accettato, lo spostamento della sua attività economica dall'area demaniale di cui alla concessione n.11/2015, ovvero presso la Banchina n.19, a quella presso l'area demaniale marittima portuale localizzata nella zona della diga foranea di levante (Piazzale Triangolare), precedentemente in concessione al Consorzio Infrastrutture, nonché dell'art.4, che ha disciplinato la durata dei titoli concessori e l'obbligo dell'Autorità di far conseguire ai privati il possesso delle aree, limitatamente a ciò che riguarda l'area assegnata alla controinteressata;
- c) del parere del Comitato di Gestione sull'indicato accordo sostitutivo, reso nella seduta del 26 settembre 2017, nella parte in cui si riferisce all'assegnazione dell'area alla controinteressata

Vista la sentenza n.2608/2019 pronunciata dal TAR SICILIA – Sez. Catania del 26.09.2019 e pubblicata il 30.10.2019, mediante la quale il Giudice Amministrativo ha disposto l’annullamento degli atti oggetto di ricorso e più precisamente:

- a) *della nota n. 4893/U/2018/SG in data 18 giugno 2018, con cui il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha rigettato la richiesta della ricorrente di concessione demaniale nella zona presso il Piazzale triangolare;*
- b) *dell’accordo sostitutivo del titolo concessorio, rep. 817 in data 4 agosto 2017, limitatamente all’art. 3 con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha offerto alla società controinteressata, che ha accettato, lo spostamento della sua attività economica dall’area demaniale di cui alla concessione n. 11/2015 a quella presso l’area demaniale marittima portuale localizzata nella zona della diga foranea di levante (Piazzale triangolare), precedentemente in concessione al Consorzio Infrastrutture, nonché all’art. 4, che ha disciplinato la durata del titolo e l’obbligo dell’Autorità di far conseguire ai privati il possesso delle aree, limitatamente a ciò che riguarda l’area assegnata alla controinteressata;*
- c) *del parere del Comitato di Gestione sull’indicato accordo sostitutivo, reso nella seduta del 26 settembre 2017, nella parte in cui si riferisce all’assegnazione dell’area alla controinteressata.*

Ritenuto che le censure e i principi statuiti dal Giudice Amministrativo, con la sopra citata sentenza, vanno applicati anche alle altre parti dell’accordo, stante che le medesime circostanze fattuali riguardano parimenti le ditte “CF NAUTICA di Catania Francesco” e “FINOCCHIARO ROSARIO”, tenuto conto peraltro delle scadenze dei relativi titoli concessori, rispettivamente la prima al 31.12.2018 in corso di rinnovo, e la seconda al 31.12.2020;

Preso atto di dovere dare esecuzione alla citata sentenza, questa Autorità con nota prot. n.3155/U/2020/DEM del 09.03.2020 ha comunicato a tutte le succitate ditte, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., il preavviso concernente l’avvio della procedura di revoca in toto dell’accordo Rep. n.816/2017 sottoscritto il 04.08.2017, assegnando il termine di 10 (dieci) giorni per consentire alle ditte interessate il deposito di eventuali controdeduzioni;

Vista la pec del 16.03.2020, assunta al prot. n.3490 del 17.03.2020, mediante la quale l’Avv. Maggiulli, in nome e per conto della ditta CF NAUTICA di Catania Francesco, ha osservato che la Sua assistita non era controinteressata nell’ambito del cennato ricorso e nel contempo ha ipotizzato la necessità di porre in essere alcuni correttivi al citato accordo di delocalizzazione proprio al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi affermati dalla sentenza TAR Catania n.2608/2019;

Considerato, in riscontro a quanto rilevato dall’Avv. Maggiulli, che la circostanza che CF Nautica di Catania Francesco non fosse parte del giudizio innanzi al TAR Sicilia N.R.G. 1428/2018, non esime questa Autorità, al fine di non incorrere in violazione di Legge per evidente disparità di trattamento, di applicare le statuizioni ed i principi sanciti nella decisione del TAR Sicilia anche alle identiche fattispecie riguardanti gli altri concessionari delocalizzati, fermo restando l’attento esame che sarà attuato per individuare soluzioni alternative nel pieno rispetto delle norme di Legge e delle direttive fornite dalla decisione del Giudice Amministrativo;

Ritenuto quindi necessario disporre la revoca in toto dell’accordo di delocalizzazione ferma restando la necessità di avviare un percorso amministrativo idoneo a superare le criticità evidenziate con la citata sentenza ma che consenta a questa Autorità di conseguire l’interesse pubblico;

Visti gli atti d’ufficio;

DECRETA

di revocare in toto l’accordo sostitutivo del titolo concessorio Rep. n.816/2017 del 04.08.2017 sottoscritto con le ditte CF NAUTICA di Catania Francesco, FINOCCHIARO ROSARIO e NAVIMEC S.r.l.

Si dispone la notifica del presente provvedimento amministrativo alle ditte interessate ai relativi indirizzi PEC, ovvero:

CF NAUTICA di Catania Francesco - cfnautica@pec.cfnautica.com

FINOCCHIARO ROSARIO – fgnavalmeccanica1@legalmail.it

NAVIMEC S.r.l. - navimec.srl@pec.it

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata